

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2171)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12, primo comma, della legge 25 maggio 1970, numero 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo stabilisce che presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto da tutti i presidenti titolari della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi, al fine di verificare che la richiesta di *referendum* sia conforme alle disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione e della legge predetta e quindi, tra l'altro, il controllo delle sottoscrizioni richieste.

Questa disposizione si è rivelata all'atto pratico non rispondente alle esigenze che il delicato compito commesso alla Corte di cassazione comporta e ciò per un duplice ordine di motivi: da una parte, il costante

impiego per un notevole periodo di tempo di questi magistrati che, proprio in quanto titolari di sezione, hanno una molteplicità di compiti da svolgere, pregiudica seriamente la funzionalità dello svolgimento dell'attività giurisdizionale; dall'altra, il loro numero ridotto non consente di potere svolgere adeguatamente il compito predetto e ciò tanto più specialmente nel caso, che attualmente sta per verificarsi, di una pluralità di *referendum*.

Per ovviare a questi inconvenienti è stato emanato l'unito decreto-legge, con il quale si è ampliato in modo congruo il numero dei componenti l'Ufficio centrale stabilendo che di esso fanno parte i tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti pre-

siede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

La necessità e l'urgenza del provvedimento, che legittimano il ricorso al decreto-legge, sono evidenti, in quanto dal 1° ottobre 1975 l'Ufficio centrale dovrà esaminare due richieste di *referendum* già presentate ed è in-

dispensabile pertanto provvedere immediatamente al suo riordinamento per renderlo efficiente e funzionale.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge di cui sopra viene adesso presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, contenente: « Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 3 luglio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza, in vista di imminenti scadenze, di migliorare la funzionalità dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonchè dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente ».

Art. 2.

L'ultimo comma dello stesso articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975.

LEONE

Visto: *Il Guardasigilli*, REALE

MORO — REALE